

Chiarimenti del Ministero del lavoro sulla normativa di sicurezza in materia di ponteggi

14 Settembre 2010

Con la circolare del 27/08/2010 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune risposte in merito a quesiti concernenti le norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Nel rimandare alla lettura del testo completo della circolare che si riporta in allegato, si segnalano di seguito alcuni aspetti di particolare interesse.

Rinnovo dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio.

La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali rilasciate prima del 15 maggio 2008 si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 15 maggio 2008 hanno validità decennale a partire dalla data di rilascio. Il Ministero chiarisce, inoltre, che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale spetta al titolare della stessa e cioè al **produttore** del ponteggio e **non all'impresa utilizzatrice** che potrà, pertanto, continuare ad impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione.

Possibilità di utilizzo dei ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono attività sulle coperture.

Il Ministero del Lavoro fa presente che l'impiego dei ponteggi come protezione collettiva è consentito a condizione che, per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto a firma di ingegnere o architetto abilitato.

[1752-allegato Circolare ponteggi.pdf](#)[Apri](#)